



Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E DEI
FARMACI VETERINARI

Ufficio 3

*Sanità animale e gestione operativa del Centro nazionale di lotta ed
emergenza contro le malattie animali e unità centrale di crisi*

Registro – Classif: P-I.1.a.e/2023/7

- Regioni e Province Autonome Assessorati alla
sanità Servizi veterinari
- IZZSS
- Associazioni di categoria bovini ovicaprini
- ANMVI -SIVEMP - Organizzazioni dei
veterinari
- Ufficio 8 DGSAF
- Uffici UVAC

Oggetto: **Malattia emorragica epizootica (EHD) – Condizioni per l'introduzione dei capi sensibili dalla Francia e proposta di modifica Reg.to 2020/688.**

In relazione all'oggetto si informano le SS.LL. circa l'evoluzione della situazione epidemiologica della EHD in alcuni Stati Membri, in particolare Francia e Spagna. Alla luce di ciò, la Commissione Europea ha discusso nell'ambito degli incontri degli Expert Groups circa alcune modifiche al Regolamento delegato (UE) 2020/688 che integra le norme per quanto riguarda i movimenti all'interno dell'Unione di animali detenuti animali terrestri, animali terrestri selvatici e uova da cova.

Le proposte di modifica contemplano il ricorso a talune misure di attenuazione del rischio, sostanzialmente analoghe a quelle adottate per la Blue tongue, che devono essere adottate e garantite dallo Stato Membro di origine, al fine di consentire le movimentazioni con un certo margine di sicurezza. In particolare, prevedono il ricorso alle zone stagionalmente libere da vettori e agli stabilimenti protetti dai vettori unitamente all'esecuzione di test sierologici o PCR in base al periodo di permanenza nei TSL o negli stabilimenti a prova di vettore.

Ciò implica l'adozione di un sistema di sorveglianza entomologica ben definita, analogamente ai requisiti da applicare per gli stabilimenti a prova di vettore, oltre naturalmente alla puntuale esecuzione dei test diagnostici nei modi e nei tempi previsti. Relativamente alle movimentazioni da macello, analogamente alla BT, deve essere garantita la macellazione degli animali entro 24 ore dall'arrivo al macello.

Tenuto conto che la modifica del Regolamento entrerà in vigore presumibilmente nei prossimi mesi, e considerate le criticità che possono scaturire in esito alla notifica di focolaio relativamente alle movimentazioni di capi sensibili tra SM, nell'ambito di un recente incontro tra CVO e la CE è stata discussa la possibilità di anticipare l'applicazione delle nuove misure di riduzione del rischio nonché di individuare ulteriori condizioni sanitarie volte a garantire il mantenimento dei consolidati canali commerciali, nel rispetto dei margini previsti dalle norme, nonché nella salvaguardia del comparto zootecnico dal punto di vista sanitario.

Pertanto, previo parere del CRN dell'IZSAM, è stato concordato, in via temporanea e nelle more della pubblicazione del nuovo Regolamento, che gli animali provenienti dalla Francia dalle zone di restrizione per EHDV saranno introdotti in Italia previo trattamento con insetto repellente di almeno 14 giorni seguito da un test PCR per EHDV negativo effettuato su ciascun animale da movimentare. È in corso altresì la formalizzazione di quanto stabilito, inclusa l'informazione alla CE e agli altri Stati Membri.

IL DIRETTORE GENERALE
Pierdaveide Lecchini*